



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legge provinciale 7 dicembre 2016, n. 18
“Interventi di promozione dell’informazione locale”

CRITERI E MODALITÀ PER L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Applicabili alle domande presentate a partire dal marzo 2017

Approvati dalla Giunta provinciale in data 23/2/2017
--

I N D I C E

- 1. CAMPO DI APPLICAZIONE**
- 2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI**
- 3. INCENTIVI**
- 4. OBBLIGHI, DINIEGHI, REVOCHE E VIGILANZA**
- 5. PROCEDURE**
- 6. DOCUMENTAZIONE**

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Finalità della delibera

1. Con la presente deliberazione, la Giunta provinciale stabilisce le disposizioni attuative della legge provinciale n. 18 del 7 dicembre 2016. In particolare, vengono individuati i requisiti, i criteri e le modalità di concessione dei contributi a titolo di de minimis, previsti all'articolo 2, comma 1 della suddetta legge (di seguito denominata "legge provinciale"), per sostenere l'informazione resa dai mezzi di comunicazione ad accesso gratuito per il pubblico secondo i contenuti declinati al comma 2 da utilizzare in compensazione di imposta, ai sensi dell'articolo 17 della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014.

2. I contenuti che la Provincia intende sostenere con i presenti criteri riguardano la produzione e diffusione sul territorio provinciale di contenuti informativi, accessibili a tutti gratuitamente, d'interesse locale per l'incremento della conoscenza della realtà istituzionale, sociale, sanitaria, economica, lavorativa e culturale dei territori che caratterizzano la realtà provinciale e la diffusione di informazioni di utilità pubblica, delle opportunità offerte dall'Europa, nonché di contenuti informativi sulle minoranze linguistiche ladina, mochena e cimbra.

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI

Art. 2 Beneficiari delle agevolazioni

1. Possono beneficiare delle agevolazioni:

- le emittenti televisive provinciali o di valle, intese quali titolari di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri, che hanno la responsabilità editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi;
- le emittenti radiofoniche provinciali o di valle, intese quali titolari di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri, che hanno la responsabilità dei palinsesti radiofonici;
- i portali informativi online locali, intesi quali titolari di un portale internet che hanno la responsabilità della pubblicazione di contenuti informativi autoprodotti.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono realizzare e diffondere gratuitamente contenuti informativi, così come specificati nell'art. 1 dei presenti criteri, sul territorio provinciale nei limiti previsti dall'art. 3 e per il tempo minimo o la frequenza minima indicati all'art. 7.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono essere iscritti nel registro degli operatori della comunicazione. I portali informativi online, in alternativa all'iscrizione nel predetto registro, possono essere iscritti presso il competente tribunale.

4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere almeno una sede operativa nel territorio provinciale. Per sede operativa si intende il luogo dove opera la redazione giornalistica di cui al comma 5.

5. Alla data di presentazione della domanda i soggetti di cui al comma 1 devono disporre di una redazione giornalistica così costituita:

- emittenti televisive provinciali o di valle: almeno 3 giornalisti, iscritti all'Ordine dei giornalisti nell'elenco dei professionisti;
- emittenti radiofoniche provinciali o di valle e portali informativi online: almeno 1 giornalista iscritto all'Ordine dei giornalisti nell'elenco dei pubblicisti o dei professionisti o nel registro dei praticanti.

6. I giornalisti di cui al comma 5 devono essere regolarmente assunti con contratto giornalistico a tempo indeterminato, salvo per le emittenti radiofoniche o i portali informativi online per i quali il giornalista può coincidere con il titolare dell'impresa.

7. In caso di licenziamento di uno o più giornalisti avvenuto nel periodo compreso fra la data di presentazione della domanda ed i 12 mesi precedenti, è ammesso l'accesso alle agevolazioni di cui ai presenti criteri, purché venga raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali di categoria che impegni l'impresa a ristabilire totalmente o parzialmente i livelli occupazionali preesistenti sulla base di un piano industriale condiviso.

8. Per i portali informativi online che propongono forum aperti ai commenti dei propri utenti, viene richiesto che gli stessi utenti debbano registrarsi, tramite la comunicazione di nome, cognome e indirizzo email valido. L'attivazione dell'utente avviene dopo l'accettazione della netiquette (regole di comportamento volte a favorire il reciproco rispetto tra gli utenti) e l'invio di un link URL di accesso al forum all'indirizzo di posta elettronica fornito al momento della registrazione al forum online.

9. Sono esclusi dalle agevolazioni di cui ai presenti criteri:

- a) i soggetti partecipati direttamente o indirettamente da un soggetto pubblico;
- b) i concessionari da parte dello Stato di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
- c) le emittenti televisive che non aderiscono al codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in tv approvato dalla commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo;
- d) le emittenti televisive che non aderiscono al codice di autoregolamentazione in materia di televendite approvato dalla commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo.

10. Un richiedente può presentare anche più domande in relazione ai diversi mezzi di comunicazione utilizzati.

11. Le condizioni di cui al presente articolo devono essere possedute dai soggetti richiedenti alla data di presentazione della domanda e per l'intero anno solare precedente o per l'intero periodo di attività, nel caso di soggetti richiedenti nati nel corso dell'anno solare precedente.

Art. 3 Requisiti per l'accesso alle agevolazioni

1. I soggetti di cui all'articolo 2 possono accedere alle agevolazioni di cui ai presenti criteri in presenza delle seguenti condizioni:

a) **emittenti televisive provinciali:** devono trasmettere quotidianamente contenuti informativi autoprodotti, con una copertura pari almeno al 70% del territorio trentino o pari almeno al 30% della popolazione residente sul territorio provinciale;

b) **emittenti televisive di valle:** devono trasmettere quotidianamente contenuti informativi autoprodotti, con una copertura del territorio di riferimento pari al 70% della Comunità di Valle in cui è collocata la sede operativa o pari almeno al 50% della popolazione residente nella Comunità di Valle;

c) **emittenti radiofoniche provinciali:** devono trasmettere quotidianamente contenuti informativi autoprodotti, con una copertura pari almeno al 60% del territorio trentino o pari almeno al 30% della popolazione residente sul territorio provinciale;

d) **emittenti radiofoniche di valle:** devono trasmettere quotidianamente contenuti informativi autoprodotti, con una copertura del territorio di riferimento pari al 70% della Comunità di Valle in cui è collocata la sede operativa o pari almeno al 50% della popolazione residente nella Comunità di Valle;

e) **portali informativi online:** devono pubblicare quotidianamente contenuti informativi su tematiche riferite specificamente al Trentino o di particolare interesse per la popolazione trentina. In caso di portali online che siano espressione di testate giornalistiche cartacee oppure di emittenti radio televisive in possesso dei requisiti previsti dai presenti criteri, i suddetti contenuti non devono essere la mera riproposizione di quelli pubblicati o trasmessi da queste ultime. Le web tv e le web radio, ovvero quelle emittenti che trasmettono i loro contenuti televisivi o radiofonici attraverso internet, sono da considerarsi come portali informativi on line.

2. Per copertura del territorio si intende la porzione di territorio raggiunta dai ripetitori dell'emittente rispetto al totale del territorio di riferimento.

3. La copertura della popolazione si calcola sommando la popolazione residente nei territori serviti secondo la definizione del comma 2, come risultante dall'ultimo censimento, rispetto al totale della popolazione residente in Trentino o nelle Comunità di Valle di riferimento nel caso delle tv o radio di valle.

4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dai soggetti richiedenti alla data di presentazione della domanda e per l'intero anno solare precedente o per l'intero periodo di attività, nel caso di soggetti richiedenti nati nel corso dell'anno solare precedente.

3. INCENTIVI

Art. 4 Parametri di calcolo delle agevolazioni

1. Ad ogni parametro preso in considerazione si assegna un punteggio. I parametri e l'assegnazione dei punteggi variano a seconda della tipologia del soggetto richiedente.

2. I criteri presi in considerazione sono i seguenti:

- numero giornalisti dipendenti in termini di ULA nell'anno solare precedente oppure, nel caso di cui all'art. 2 comma 7, numero giornalisti dipendenti in termini di unità equivalenti alla data di presentazione della domanda;
- numero occupati dipendenti / tecnici, amministrativi e altro personale in termini di ULA nell'anno solare precedente la presentazione della domanda;
- grado di diffusione sul territorio alla data della domanda;
- per le emittenti televisive e radiofoniche durata dell'informazione prodotta quotidianamente (media mensile) in un mese a scelta dell'ultimo trimestre dell'anno solare precedente;
- per i portali di informazione numero di contenuti informativi pubblicati quotidianamente (media mensile) in un mese a scelta dell'ultimo trimestre dell'anno solare precedente;
- numero telespettatori (indagine Auditel regionale anno solare precedente) o ascoltatori giorno medio (indagine RadioMonitor regionale anno solare precedente) per le emittenti radiotelevisive. Alle emittenti radiotelevisive che non si fanno monitorare dalle indagini RadioMonitor e Auditel, si assegnano 0 punti;
- numero utenti unici giornalieri su media annuale, prendendo come riferimento il numero di utenti unici relativi all'anno solare precedente a quello in cui si presenta la domanda (dal 1° gennaio 31 dicembre), accertati attraverso Google Analytics, diviso per 365. Nel caso di portali nati nel corso dell'anno a cui si riferisce la domanda, il numero di utenti unici giornalieri sarà riferito al periodo di attività fino al 31 dicembre, a condizione che la durata di tale periodo nell'anno sia almeno di 30 giorni. In questo caso si prende il numero totale di utenti unici giornalieri relativi al predetto periodo di attività e lo si divide per il numero dei giorni di attività;
- numero anni di attività alla data della domanda.

3. Il numero di giornalisti e di altri dipendenti di cui al comma 2 del presente articolo considera anche il personale per il quale ci si è avvalsi di ammortizzatori sociali nel corso dell'anno solare precedente la presentazione della domanda.

4. Ai fini del calcolo del contributo si applicano i seguenti parametri:

Criteria per le emittenti televisive provinciali o di valle

N. giornalisti	<= 3	> 3 <= 4	> 4 <= 5	> 5 <= 6	> 6
Punteggio	0	10	20	30	35

N.tecnici/am m. altro personale	<=2	> 2 <= 4	> 4 <= 5	> 5 <= 6	> 6
Punteggio	0	10	15	20	25

Quantità informaz. giornaliera in minuti	< =60	>60 <=80	>80 <= 100	>100 <=120	>120
---	-------	-------------	---------------	---------------	------

Punteggio	0	3	5	8	10
-----------	---	---	---	---	----

Diffusione territoriale	=>70% <=80%	>80% <=90%	>90%
Punteggio	5	8	10

Oppure

Popolazione residente	>=30% <=50%	>50% <=80%	> 80%
Punteggio	5	8	10

Spettatori Auditel	<= 20 mila	>20 mila <=40 mila	>40 mila <=60 mila	>60 mila
Punteggio	0	5	8	10

N. anni attività	< 3 anni	=>3 <=5 anni	>5 <=10 anni	>10 anni
Punteggio	0	4	7	10

Per le emittenti radiofoniche provinciali o di valle

N. giornalisti dipendenti	0	<= 2	>2 <= 4	> 4
Punteggio	0	25	30	35

N.tecnici/amm e altro personale	<=2	>2 <=3	>3 <=4	>4
Punteggio	5	10	15	25

Quantità informaz. giornaliera in minuti	<=30	>30 <=50	>50 <=60	>60
Punteggio	0	2	5	10

Diffusione territoriale	=>70% <=80%	>80% <=90%	>90%
Punteggio	5	10	10

Oppure

Popolazione residente	>=30% <=50%	>50% <=80%	> 80%
Punteggio	5	10	10

Ascoltatori R.Monitor	<= 10 mila	>10 mila <=20 mila	>20 mila <=30 mila	>30 mila
Punteggio	0	5	7	10

N. anni attività	< 3 anni	=>3 <=5 anni	>5 <=10 anni	>10 anni
Punteggio	0	4	7	10

Per i portali di informazione online

N. giornalisti dipendenti	0	<= 2	>2 <= 4	> 4
Punteggio	0	25	30	35

N.tecnici/a mm.e altro personale	<=1	>1 <=3	>3
Punteggio	10	15	25

Contenuti giornalieri pubblicati	<8	>=8 <=10	>10 <=12	>12 <=15	>15
Punteggio	0	3	5	10	15

Utenti unici giornalieri su media annuale	<=6 mila	>6 mila <=10 mila	>10 mila
punteggio	5	7	15

N. anni attività	< 3 anni	=>3 <=5 anni	>5 <=10 anni	>10 anni
Punteggio	0	4	7	10

5. Nel caso in cui un richiedente presenti più domande per i diversi mezzi di comunicazione, ai fini del calcolo del punteggio spettante un giornalista, un amministrativo, un tecnico e ogni altro soggetto rientrante nell'altro personale può essere fatto valere solo in una domanda.

Art. 5 Entità delle agevolazioni

1. L'entità del contributo è modulata rispetto alle diverse tipologie di soggetti che possono accedervi, che tengono conto anche dei differenti costi d'impresa, in proporzione ai punteggi ottenuti.

2. Gli importi massimi riconoscibili con il punteggio massimo di 100 punti sono i seguenti:

- emittenti televisive: 200.000 euro;
- emittenti radio provinciali: 80.000 euro;
- emittenti tv di valle: 100.000 euro;
- emittenti radio di valle: 20.000 euro;
- portali informativi online espressione di emittenti televisive: 100.000 euro;
- portali informativi online espressione di emittenti radiofoniche: 40.000 euro;
- portali informativi online espressione di testate cartacee: 100.000 euro;
- portali informativi online: 40.000 euro.

3. In caso di punteggi inferiori al massimo di 100 punti, il contributo viene riparametrato nel seguente modo:

- emittenti televisive: 2.000 euro per ogni punto;
- emittenti radio provinciali: 800 euro per ogni punto;
- emittenti tv di valle: 1.000 euro per ogni punto;
- emittenti radio di valle: 200 euro per ogni punto;
- portali informativi online espressione di emittenti radiotelevisive: 1.000 euro per ogni punto;
- portali informativi online espressione di emittenti radiofoniche: 400 euro per ogni punto;
- portali informativi online espressione di testate cartacee: 1.000 euro per ogni punto;
- portali informativi online: 400 euro per ogni punto.

4. Le agevolazioni sono concesse nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis) nel limite del de minimis disponibile, ai sensi del regolamento (UE) numero 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale UE L 352 del 24 dicembre 2013.

5. Nel caso in cui le risorse disponibili per l'anno cui si riferisce il contributo siano insufficienti per concedere l'importo come calcolato ai sensi del precedente comma, gli importi spettanti vengono ridotti proporzionalmente.

Art. 6 Erogazione del contributo

1. A seguito di comunicazione della concessione del contributo, da parte dell'ente istruttore, Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (di seguito APIAE), il beneficiario si avvale della compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni) fino al completo esaurimento. In particolare i contributi di cui alle presenti disposizioni vengono portati in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

2. Per i beneficiari di cui all'art. 2 comma 7 la comunicazione della concessione del contributo da parte di APIAE è subordinata alla verifica del rispetto dell'accordo sindacale e degli obblighi occupazionali.

3. Le somme concesse a titolo di contributo ai sensi dei presenti criteri non possono essere portate a compensazione di debiti iscritti a ruolo per i quali è scaduto il termine di pagamento.

4. I rapporti fra Provincia e Agenzia delle Entrate sono regolati da apposita convenzione che disciplina in particolare le comunicazioni fra Provincia e Agenzia delle Entrate.

5. Qualora il beneficiario compensi un importo superiore a quello comunicato ad Agenzia delle Entrate dalla Provincia ai sensi della convenzione di cui al punto precedente, Agenzia delle Entrate non ammette tale compensazione per l'intero importo compensato. In caso di compensazione in più soluzioni, Agenzia delle Entrate non ammette la compensazione relativa al modello F24 che ha portato al superamento dell'importo comunicato.

6. A seguito di eventuali subentri o trasferimenti dei contributi concessi (ad esempio trasferimento totale o parziale dell'azienda, trasformazione, fusione e scissione societaria), il beneficiario originario dovrà sospendere immediatamente l'utilizzo della compensazione fiscale. Il subentrante dovrà richiedere all'ente istruttore il subentro anche nelle somme non ancora compensate, come risultanti da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal soggetto cedente. A seguito di adozione del provvedimento di subentro, APIAE comunicherà al beneficiario originario, al subentrante e ad Agenzia delle Entrate le modifiche intervenute. A decorrere dalla data indicata nella comunicazione il subentrante potrà avvalersi della compensazione fiscale nel limite indicato nella predetta comunicazione.

7. In caso di pignoramento del credito compensato e non ancora utilizzato, il beneficiario pignorato dovrà sospendere immediatamente l'utilizzo della compensazione fiscale. APIAE provvederà a prendere atto del pignoramento stesso per l'importo non utilizzato alla data di adozione del proprio provvedimento, dandone comunicazione al beneficiario, al pignorante e ad Agenzia delle Entrate. A seguito di presa d'atto del pignoramento, le somme non ancora utilizzate in compensazione saranno liquidate a favore del pignorante.

8. In caso di cessione dei contributi oggetto dei presenti criteri ai sensi dell'art. 1260 e seguenti del codice civile, il beneficiario dovrà immediatamente sospendere l'utilizzo della compensazione fiscale. A seguito di notifica dell'avvenuta cessione APIAE adotterà provvedimento di riconoscimento e presa d'atto della cessione stessa per l'importo non ancora compensato alla data del provvedimento stesso. A seguito dell'adozione del predetto provvedimento, APIAE comunicherà al beneficiario originario, al cessionario e ad Agenzia delle Entrate le modifiche intervenute. A decorrere dalla data indicata nella comunicazione, il cessionario potrà avvalersi della compensazione fiscale nel limite indicato nella predetta comunicazione.

9. A seguito di adozione di eventuale provvedimento di opposizione alla cessione di credito o di diniego al subentro richiesto ai sensi dei commi precedenti, APIAE ne darà

comunicazione al beneficiario originario, al subentrante/cessionario e all'agenzia delle Entrate. A decorrere dalla data indicata nella comunicazione riprenderà la possibilità di utilizzo della compensazione fiscale da parte del beneficiario originario, salvo sia disposta la revoca delle agevolazioni concesse in base ai presenti criteri.

10. In caso di utilizzo improprio della compensazione fiscale da parte del beneficiario originario dopo l'avvenuto subentro, Apiae provvede al recupero delle somme impropriamente compensate, aumentate degli interessi semplici calcolati al tasso legale a partire dalla data di utilizzo improprio della compensazione e fino alla data di riscossione delle somme restituite. Le somme recuperate vengono introitate al bilancio di APIAE.

11. Qualora successivamente all'eventuale trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde anche delle somme utilizzate dai precedenti beneficiari.

4. OBBLIGHI, DINIEGHI, REVOCHE E VIGILANZA

Art. 7 Obblighi

1. I soggetti di cui all'articolo 2 possono accedere alle agevolazioni di cui ai presenti criteri se si impegnano, per l'anno solare in cui viene presentata la domanda:

- a) al mantenimento dei livelli occupazionali dei giornalisti e dell'altro personale dipendente indicati nella domanda di contributo;
- b) al mantenimento dei livelli professionali attraverso interventi di formazione continua che devono avere cadenza annuale;
- c) a mantenere il livello di servizio indicato in domanda, qualora già superiore a quello previsto al comma 2, oppure a garantire il livello di servizio di cui al comma 2;
- d) limitatamente alle emittenti televisive, al rispetto del codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in tv;
- e) limitatamente alle emittenti televisive, al rispetto del codice di autoregolamentazione in materia di televendite;
- f) al rispetto della normativa in materia di tutela dei minori;
- g) a non diffondere contenuti o programmazioni che prevedono vincite in denaro, salvo che siano di importo unitario inferiore a 100 euro;
- h) a non consentire l'accesso a contenuti che prevedono vincite in denaro;
- i) a non acconsentire collegamenti ipertestuali che conducono a siti che permettono l'accesso al gioco;
- l) a non diffondere o acconsentire alla diffusione di messaggi pubblicitari di cui dall'articolo 8, comma 1, della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 (Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco);
- m) a non fornire contenuti di televendite o di spazi pubblicitari e promozionali in percentuale superiore al 25% di ogni ora e di ogni giorno di programmazione o dei contenuti online per quanto riguarda i portali informativi.

2. I livelli di servizio a cui si impegnano i beneficiari degli aiuti previsti dai presenti criteri sono i seguenti:

- le emittenti televisive devono produrre almeno 60 minuti di contenuti informativi al

giorno coerenti alle finalità di cui all'articolo 1, calcolati in una media settimanale (repliche escluse);

- le emittenti radiofoniche provinciali devono produrre almeno 30 minuti di contenuti informativi al giorno, calcolati in una media settimanale (repliche escluse);
- le emittenti radiofoniche di valle devono produrre almeno due radiogiornali, per almeno 30 minuti al giorno, calcolati in una media settimanale (repliche escluse);
- i portali informativi online devono fornire almeno 8 nuovi contenuti al giorno calcolati in una media mensile.

3. Le agevolazioni per le iniziative previste dai presenti criteri possono essere cumulate con altri contributi ed è comunque ammesso di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi che non costituiscano aiuti di Stato, fatte salve in ogni caso le regole comunitarie sugli aiuti di Stato.

4. A richiesta dell'organismo istruttore il soggetto beneficiario ha l'obbligo di fornire l'originale o la copia autentica della documentazione prevista in copia semplice dai presenti criteri.

5. Il soggetto richiedente è obbligato a comunicare, successivamente alla presentazione della domanda e fino alla concessione, eventuali importi a titolo di "de minimis" di cui ha beneficiato fino alla data di concessione.

Art. 8 Dinieghi e decadenze

1. Il mancato rispetto degli obblighi:

- a) di cui all'art. 7 lettera a) mantenimento dei livelli occupazionali dei giornalisti indicati nella domanda - comporta la riduzione del contributo proporzionalmente al numero di ULA mancanti. Qualora la riduzione sia pari o superiore al 50% del livello occupazionale indicato in domanda si applica la revoca totale del contributo. La riduzione/revoca verrà applicata con le stesse modalità anche per le unità lavorative mancanti ove l'impresa faccia ricorso ad ammortizzatori sociali;
- b) di cui all'art. 7 lettera a) - mantenimento dei livelli occupazionali del rimanente personale dipendente indicati nella domanda di contributo - comporta la riduzione del contributo proporzionalmente al numero di ULA mancanti. La riduzione verrà applicata con le stesse modalità anche per le unità lavorative mancanti ove l'impresa faccia ricorso ad ammortizzatori sociali;
- c) di cui all'art. 7 lettera b) - mantenimento dei livelli professionali attraverso interventi di formazione continua - comporta la riduzione del contributo del 5%;
- d) di cui all'art. 7 lettera c) - garantire il livello di servizio - comporta la riduzione del contributo del 5% per ogni eventuale violazione verificata in sede di vigilanza.

2. Si applica la decadenza totale del contributo concesso qualora, in sede di vigilanza, emerga che nel periodo di vigenza degli obblighi sono venuti meno i requisiti di accesso di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 della legge provinciale o non è stato rispettato l'obbligo di cui all'art. 7 lettera f) - rispetto della normativa in materia di tutela dei minori, nei casi di violazioni delle norme in materia di minori sanzionate dall'autorità giudiziaria competente.

3. Si applica la riduzione del 30% del contributo concesso per ogni eventuale violazione emersa in sede di vigilanza in caso di mancato rispetto degli obblighi:

- a) di cui all'art. 7 lettera d) - per emittenti televisive, rispetto del codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in tv;
- b) di cui all'art. 7 lettera e) – per emittenti televisive rispetto del codice di autoregolamentazione in materia di televendite;
- c) di cui all'art. 7 lettera g) - non diffondere contenuti o programmazioni che prevedono vincite in denaro, salvo che siano di importo unitario inferiore a 100 euro;
- d) di cui all'art. 7 lettera h) - non consentire l'accesso a contenuti che prevedono vincite in denaro;
- e) di cui all'art. 7 lettera i) - non acconsentire collegamenti ipertestuali che conducono a siti che permettono l'accesso al gioco;
- f) di cui all'art. 7 lettera l) - non diffondere o acconsentire alla diffusione di messaggi pubblicitari di cui dall'articolo 8, comma 1, della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 (Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco);
- g) di cui all'art. 7 lettera m) - non fornire contenuti di televendite o di spazi pubblicitari e promozionali in percentuale superiore al 25% di ogni ora e di ogni giorno di programmazione o dei contenuti online per quanto riguarda i portali informativi.

4. Si applica altresì la riduzione del 30% del contributo concesso nel caso in cui, in sede di vigilanza, emerga una condanna da parte dell'autorità giudiziaria preposta per la pubblicazione di commenti dai contenuti penalmente rilevanti, offensivi o discriminatori. Si applica la decadenza totale nel caso di seconda condanna per la pubblicazione di detti commenti.

5. E' prevista, inoltre, la decadenza parziale del contributo concesso, qualora in sede di vigilanza emergano sanzioni comminate dall'Ordine dei giornalisti ai direttori delle testate giornalistiche delle imprese beneficiarie dei contributi in relazione ai contenuti diffusi dalle stesse o di sanzioni comminate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Per ogni sanzione lo stesso viene ridotto del 10%. In caso di 5 sanzioni il contributo viene revocato in toto.

6. Comporta la decadenza dei contributi anche la cessazione dell'attività, anche a seguito di fallimento o altra procedura concorsuale, qualora e nella misura in cui tale evento costituisca violazione degli obblighi di cui all'art. 7

7. La cessazione dell'attività anche in seguito a fallimento o ad altra procedura concorsuale comporta la revoca dei contributi per i quali non è stata completamente utilizzata la compensazione fiscale anche qualora dette circostanze avvengano successivamente al decorso dei termini per il rispetto degli obblighi previsti. Il non completo utilizzo della compensazione fiscale è dichiarato dal titolare o legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, dal curatore fallimentare o dal commissario giudiziale.

8. Qualora il mancato rispetto di obblighi previsti dovuto alla cessazione dell'attività sia conseguente al decesso del titolare è disposta la revoca dei contributi non ancora utilizzati in compensazione. Il non completo utilizzo della compensazione fiscale è dichiarato dagli eredi o dall'erede delegato.

9. Qualora dopo la concessione emerga che il soggetto beneficiario abbia beneficiato di importi a titolo di “de minimis” non spettanti, il contributo è conseguentemente rideterminato.

10. La presentazione di documentazione non veritiera per la definizione degli elementi rilevanti ai fini della quantificazione del contributo ai sensi dell'art. 4 comporta la ridefinizione del contributo spettante. Nel caso sia verificata la non veridicità delle dichiarazioni di cui all'art. 13, è disposto il provvedimento di decadenza dei contributi concessi o di diniego delle domande per le quali non sia stato ancora assunto il provvedimento di concessione.

11. La decadenza, indipendentemente dal motivo che l'ha determinata, comporta la cessazione della possibilità di compensazione delle somme non ancora utilizzate nonché la restituzione delle somme eventualmente compensate in eccedenza maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale a partire dalla data di utilizzo in compensazione e fino alla data di riscossione delle somme restituite. Le somme recuperate vengono introitate al bilancio APIAE.

Art. 9 Vigilanza

1. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate e sul rispetto degli obblighi viene effettuato a campione da APIAE; il campione può riguardare anche specifici aspetti per tutti i beneficiari. La Giunta provinciale può individuare periodicamente disposizioni per l'effettuazione dei controlli.

2. APIAE si avvale del Comitato provinciale per le comunicazioni (di seguito CORECOM) per la verifica del rispetto degli obblighi di cui all'art. 7 comma 1 lettere successive alla a). A tal fine APIAE comunica al CORECOM i nominativi dei beneficiari soggetti a controllo o gli aspetti da sottoporre a controllo.

3. Qualora il CORECOM, nell'ambito della propria attività istituzionale, individui delle violazioni agli obblighi o al mantenimento dei requisiti per l'accesso ai presenti contributi, né da comunicazione ad APIAE per i successivi adempimenti.

4. In presenza della rilevazione di irregolarità nelle dichiarazioni o di violazione di un obbligo, anche rilevato dal CORECOM, APIAE ne dà comunicazione al soggetto richiedente o beneficiario del contributo che può presentare le proprie controdeduzioni nel termine fissato.

5. Qualora l'inadempimento non sia regolarizzato o non sia regolarizzabile nel rispetto delle disposizioni di cui ai presenti criteri entro tre mesi dalla contestazione o le controdeduzioni non siano ritenute accoglibili sono disposti i provvedimenti di cui all'art. 8 e l'impresa resta esclusa anche per il successivo anno dai benefici della legge provinciale.

6. Qualora, nonostante una specifica richiesta dell'ente istruttore, entro il termine da questi indicato comunque non inferiore a 30 giorni l'impresa beneficiaria sottoposta al controllo non provveda a presentare informazioni o documenti integrativi, il contributo concesso è revocato e l'impresa resta esclusa anche per il successivo anno dai benefici della legge provinciale.

5. PROCEDURE

Art 10 Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo

1. Le domande per ottenere la concessione dei contributi previsti dalle presenti disposizioni sono presentate ad APIAE dal 15 gennaio al 28 febbraio di ogni anno per l'anno solare precedente alla data di presentazione della domanda. Per il 2016 la domanda va presentata dal 1° marzo al 31 marzo 2017.

2. Le domande, compilate utilizzando la modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente e resa disponibile online, devono essere presentate tramite posta elettronica certificata (PEC). La data di presentazione della domanda corrisponde alla data di invio. E' inoltre consentita la presentazione tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno; in tal caso fa fede la data di spedizione apposta dall'ufficio postale.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 10 è consentita la presentazione di un'unica domanda a valere sulle presenti disposizioni in ciascun anno solare. Non sono conteggiate le domande alle quali il soggetto richiedente abbia rinunciato.

4. Nei casi di modificazioni soggettive intervenute prima del provvedimento di concessione è ammesso il subentro di un nuovo soggetto a condizione che sia presentata la documentazione prevista all'articolo 13.

Art 11 Istruttoria delle domande e concessione dei contributi

1. I procedimenti amministrativi per la concessione dei contributi sono avviati dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande.

2. Ad avvenuta presentazione della domanda, APIAE trasmette la stessa al CORECOM ai fini della verifica dei seguenti aspetti:

- a) qualifica di emittente posseduta da parte del richiedente
- b) verifica della copertura in termini di territorio o di popolazione
- c) registrazione nel registro degli operatori della comunicazione o, limitatamente ai portali online, presso il competente tribunale;
- d) disponibilità di una sede operativa in Trentino;
- e) data di avvio dell'attività in Trentino;
- f) che il richiedente non sia concessionario, da parte dello Stato, di servizio pubblico radiofonico, televisivo o multimediale;
- g) che l'emittente televisiva richiedente aderisca al codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in tv approvato dalla commissione per l'assetto del

sistema radiotelevisivo;

- h) che l'emittente televisiva richiedente aderisca al codice di autoregolamentazione in materia di televendite approvato dalla commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo.

3. CORECOM è tenuto ad effettuare le verifiche di cui al comma 2 entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta.

4. APIAE verifica a campione che i giornalisti indicati siano iscritti all'ordine dei giornalisti e che venga loro effettivamente applicato un contratto giornalistico. Al fine della verifica della effettiva applicazione del contratto collettivo nazionale dei giornalisti APIAE può avvalersi di altre strutture provinciali.

5. I termini di procedimento per l'assunzione del provvedimento di concessione sono fissati in 60 giorni decorrenti dal giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle domande. Con comunicazione all'interessato e nel rispetto della legge provinciale sull'attività amministrativa i termini di procedimento sono sospesi per:

- a) l'acquisizione della documentazione integrativa, anche con riferimento al parere previsto dal comma 6;
- b) l'acquisizione degli elementi istruttori sottoposti a verifica del CORECOM, di cui al comma 2;
- c) l'eventuale acquisizione dell'informazione antimafia rilasciata dal Competente Commissariato del Governo o competente Prefettura.

6. Il programma di formazione proposto dal richiedente, che dovrà prevedere almeno un corso all'anno finalizzato a qualificare la preparazione professionale del settore giornalistico e di quello tecnico, viene approvato in sede di concessione, da APIAE che può avvalersi a tale scopo di altre strutture provinciali.

6. DOCUMENTAZIONE

Art 12 Documentazione per la presentazione delle domande

1. Alle domande di cui all'art. 10 è necessario allegare:

- a) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa, attestante:
 - 1. che l'impresa è iscritta nel registro degli operatori della comunicazione o presso il competente tribunale;
 - 2. che l'impresa non ha in corso procedure concorsuali;
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa, attestante l'importo di aiuti "de minimis", ricevuti nell'anno di presentazione della domanda e nei due anni precedenti;
- c) foglio notizie redatto in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente, che dovrà contenere i seguenti elementi:
 - 1. individuazione dell'impresa richiedente comprensiva di sede legale, unità operativa/locale;

2. dati per la verifica dei requisiti per l'accesso di cui agli art. 2 e 3 e per la quantificazione del contributo spettante ai sensi dell'art. 4;
 3. indicazione del numero giornalisti dipendenti in termini di ULA nell'anno solare precedente la presentazione della domanda e del numero occupati dipendenti / tecnici, amministrativi e altro personale in termini di ULA nell'anno solare precedente la presentazione della domanda;
 4. nel caso di cui all'art. 2 comma 7, indicazione del livello occupazionale deciso dall'accordo sindacale;
 5. indicazione del livello occupazionale in termini di ULA previsto nell'anno solare nel quale si presenta la domanda, tale livello non può essere inferiore al livello indicato ai precedenti punti 3 e 4;
 6. Per le emittenti televisive o radiofoniche, il palinsesto di un mese a scelta dell'ultimo trimestre dell'anno solare precedente, con indicazione dei minuti dedicati giornalmente all'informazione su media mensile. Per i portali di informazione, l'indicazione del numero di contenuti informativi pubblicati quotidianamente calcolati in una media mensile, relativi ad un mese a scelta dell'ultimo trimestre dell'anno solare precedente e l'indicazione del numero di utenti unici relativi all'anno solare precedente a quello in cui si presenta la domanda (dal 1° gennaio 31 dicembre), accertati attraverso Google Analytics, diviso per 365. Nel caso di portali nati nel corso dell'anno a cui si riferisce la domanda, l'indicazione del numero di utenti unici giornalieri riferito al periodo di attività fino al 31 dicembre;
- d) copia semplice dei contratti dei giornalisti assunti a tempo indeterminato, in numero minimo pari al numero minimo di giornalisti previsti dall'art. 2;
 - e) copia della parte relativa al "calendario delle presenze" dei dipendenti del mese precedente quello di presentazione della domanda del libro unico del lavoro, regolarmente autorizzato e vidimato;
 - f) nel caso di cui all'art. 2 comma 7 copia dell'accordo e del relativo piano industriale;
 - g) dichiarazione relativa all'assunzione degli obblighi di cui al dall'art.7;
 - h) programma annuale della formazione per il mantenimento dei livelli professionali.

2. In relazione alla verifica dei requisiti previste agli art. 2 e 3, APIAE può richiedere, per indispensabili esigenze istruttorie, eventuale ulteriore documentazione ad integrazione di quella già presentata, fissando un termine per la presentazione della stessa non superiore a tre mesi.

3. La presentazione della domanda priva della documentazione prevista al comma 1 comporta l'inammissibilità della domanda stessa.

4. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione richiesta secondo le procedure di cui al comma 2, l'organismo istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di un mese, decorso inutilmente il quale è disposta, a seconda del caso, l'inammissibilità della domanda o il calcolo del contributo sulla base delle informazioni fornite, qualora possibile.

Art 13 Documentazione per le modificazioni soggettive del soggetto richiedente

1. Qualora, prima del provvedimento di concessione, si verificano modificazioni soggettive relative al soggetto richiedente è necessario presentare entro 3 mesi dall'evento la seguente documentazione:

a) Documentazione generale

- a.1 dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa subentrante, attestante che il soggetto subentrante non ha in corso procedure concorsuali;
- a.2 dati per la verifica dei requisiti dell'impresa;
- a.3 dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa subentrante, attestante l'importo di tali aiuti ricevuti dal soggetto subentrante nell'anno di presentazione della domanda e nei due anni precedenti.

b) Cessione e conferimento d'azienda, fusione o scissione di impresa

- b.1 domanda di subentro redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente.

c) Successione a causa di morte

- c.1 domanda di subentro redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente.
- c.2 dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dagli eredi o dall'erede delegato alla riscossione;
- c.3 documentazione atta ad individuare gli eredi legittimi o testamentari con data di nascita e residenza.

2. Per indispensabili esigenze istruttorie, APIAE potrà richiedere, anche su richiesta di CORECOM l'aggiornamento della documentazione presentata a corredo della domanda di contributo da parte del soggetto originario, non più attuale in seguito alle modifiche soggettive intervenute, fissando un termine di presentazione non superiore a tre mesi.

3. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione indicata ai commi 1 e 2, l'organismo istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di un mese, decorso inutilmente il quale è disposta l'inammissibilità della domanda presentata per l'ottenimento del contributo.

Art 14 Documentazione per le modificazioni soggettive del soggetto beneficiario

1. Qualora, dopo il provvedimento di concessione, si verificano modificazioni soggettive relative al soggetto beneficiario è necessario presentare entro 3 mesi dell'evento la seguente documentazione:

a) Documentazione generale

- a.1 dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa subentrante, attestante che il soggetto subentrante non ha in corso procedure concorsuali.

b) Cessione e conferimento d'azienda, fusione o scissione di impresa

- b.1 domanda di subentro redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla

struttura provinciale competente con specifica indicazione della richiesta di subentro anche nella compensazione fiscale;

b.2 dichiarazione resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa cedente, attestante che il soggetto cedente ha utilizzato solo parzialmente la compensazione fiscale con indicazione dell'importo ancora da compensare;

b.3 copia dell'atto di cessione, conferimento, fusione o scissione d'impresa, regolarmente registrati, qualora non disponibili presso il registro delle imprese.

c) Successione a causa di morte

c.1 domanda di subentro redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente.

c.2 dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dagli eredi o dall'erede delegato alla riscossione;

c.3 documentazione atta ad individuare gli eredi legittimi o testamentari con data di nascita e residenza;

c.4 dichiarazione resa dagli eredi o dall'erede delegato alla riscossione, attestante se il de cuius ha utilizzato solo parzialmente la compensazione fiscale con indicazione dell'importo ancora da compensare.

2. Nel caso in cui la modifica del soggetto beneficiario sia rilevata successivamente al completo utilizzo a titolo di compensazione fiscale dei contributi concessi ma prima della scadenza di tutti gli obblighi e i vincoli derivanti dalla concessione, le domande di subentro previste al comma 1, lettere b.1 e c.1, sono sostituite da:

a) dichiarazione del soggetto subentrante di assunzione degli obblighi e dei vincoli in capo al soggetto originariamente beneficiario derivanti dalla concessione del contributo;

b) dichiarazione, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa cedente, attestante che il soggetto cedente ha utilizzato completamente la compensazione fiscale.

3. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione indicata ai commi 1 e 2, l'organismo istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di un mese, decorso inutilmente il quale è disposta la revoca dei contributi accordati per violazione degli obblighi previsti dai presenti criteri in relazione alla durata della predetta violazione.

4. Nel caso di cessione di credito deve essere presentata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa a sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che attesti che con atto pubblico o scrittura privata autenticata è stato ceduto il credito, ovvero atto pubblico o scrittura privata autenticata o copia autentica dei medesimi

Art 15 Documentazione successiva all'erogazione

1. In sede di verifica della destinazione dei contributi erogati può essere richiesto ai soggetti beneficiari:

a) l'esibizione di originali o di copie autentiche di documentazione richiesta in copia semplice in fase di presentazione della domanda o di erogazione dei contributi;

b) l'esibizione di documentazione comprovante il possesso dei requisiti attestati tramite autocertificazioni;

c) ulteriore documentazione attestante la regolare realizzazione dei servizi, il legittimo

possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi, la valutazione dell'ammissibilità delle iniziative e il rispetto degli obblighi e dei vincoli derivanti dalla concessione dei contributi.